

**INTESA AMMINISTRATIVA DI APPLICAZIONE  
DELL'ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA**

In conformità con l'articolo 19 dell'Accordo di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e l'Australia, firmato a Roma il 13 settembre 1993, le autorità competenti delle Parti contraenti hanno adottato le disposizioni seguenti, al fine di dare applicazione all'Accordo.

#### Articolo 1

#### DEFINIZIONI

1. Nella presente Intesa:

(a) per Accordo si intende l'Accordo di Sicurezza Sociale tra la Repubblica Italiana e l'Australia firmato a Roma il 13 settembre 1993 , compreso qualunque emendamento

all'Accordo successivo a tale data;

(b) per istituzione si intende:

(i) per quanto riguarda l'Italia:

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

l'ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo;

l'INPDAI - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali;

l'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani;

a seconda dei casi;

(ii) per quanto riguarda l'Australia:

il Dipartimento di Sicurezza Sociale;

(c) per organismo di collegamento si intende:

l'Ufficio designato da ciascuna Autorità competente per assicurare il buon funzionamento dell'Accordo e della presente Intesa amministrativa e per garantire che le informazioni e i dati vengano scambiati in maniera efficiente ed efficace tra le istituzioni delle Parti e che le questioni operative vengano individuate, notificate e risolte;

(i) per quanto riguarda l'Italia, l'Organismo di collegamento è:

la Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma;

(ii) per quanto riguarda l'Australia, l'Organismo di collegamento è:

il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart;

(d) per ufficio incaricato della trattazione delle domande si intende:

gli Uffici delle Istituzioni delle Parti che sono tenuti a svolgere le indagini, le valutazioni ed i calcoli necessari per la determinazione dei diritti in base all'Accordo, nonché a provvedere al pagamento delle prestazioni e all'eventuale riesame dei diritti

e, per quanto riguarda l'Australia, esaminare i ricorsi; un Ufficio incaricato della trattazione delle domande può essere anche un Ufficio ricevente:

(i) per quanto riguarda l'Italia, l'Ufficio

incaricato della trattazione delle domande è:

- per l'INPS, la Sede Autonoma di Produzione (S.A.P.) di Ancona, per le domande di pensione presentate dai residenti in Australia, oppure, per le domande di pensioni presentate dai residenti in Italia, le Sedi Autonome di Produzione (S.A.P) competenti per territorio;
- per gli altri Enti di cui al paragrafo b) del presente Articolo, le rispettive Sedi centrali in Roma;

(ii) per quanto riguarda l'Australia, l'Ufficio

incaricato della trattazione delle domande è: il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart, se il richiedente è residente in Italia, o, qualora il richiedente sia residente in Australia, anche qualsiasi Ufficio regionale del Dipartimento di Sicurezza Sociale;

(e) per Ufficio ricevente si intende:

gli Uffici delle istituzioni delle Parti che ricevono e registrano le domande di prestazioni in base

all'Accordo e che trasmettono tali domande unitamente ai documenti di supporto ad un Ufficio di trattazione delle domande. Un Ufficio ricevente può essere anche un ufficio incaricato della trattazione delle domande;

(i) per quanto riguarda l'Italia l'Ufficio ricevente è:

- per l'INPS, qualsiasi Sede Autonoma di Produzione (S.A.P.);
- per gli altri Enti di cui al paragrafo b) del presente Articolo, le rispettive Sedi centrali in Roma;

(ii) per quanto riguarda l'Australia, l'Ufficio ricevente è: qualsiasi Ufficio del Dipartimento per la Sicurezza Sociale.

2. Ogni termine definito nell'Accordo ha lo stesso significato quando è utilizzato nella presente Intesa.

3. Nell'applicazione della presente Intesa, qualunque termine non definito nell'Accordo o nell'Intesa avrà il significato che gli è attribuito dalla legislazione applicabile.

## Articolo 2

### COMUNICAZIONI TRA LE ISTITUZIONI

1. Salvo quanto diversamente specificato nella presente Intesa, gli Organismi di collegamento comunicheranno tra

loro in nome e per conto delle istituzioni in merito a questioni relative al funzionamento dell'Accordo e della presente Intesa.

2. Le comunicazioni tra gli Organismi di collegamento e gli Uffici incaricati della trattazione delle domande di una Parte e quelli dell'altra Parte saranno effettuate nelle forme concordate tra gli Organismi di collegamento.

#### Articolo 3

##### PREDISPOSIZIONE DEI FORMULARI E DEI DOCUMENTI

I formulari ed i documenti necessari per l'attuazione dell'Accordo e della presente Intesa saranno predisposti dalle autorità competenti con la collaborazione delle rispettive istituzioni.

#### Articolo 4

##### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DEI RICORSI E DI ALTRI DOCUMENTI

Le domande di prestazioni, le istanze di riesame delle decisioni, i ricorsi contro le decisioni ed ogni altra comunicazione di una persona all'istituzione di una Parte, quando detta persona si trova nel territorio dell'altra Parte, potranno essere presentate a qualunque Ufficio dell'istituzione dell'altra Parte.

## Articolo 5

### TRATTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Qualora una domanda diretta a conseguire una prestazione a carico di una Parte, in base all'Accordo o altrimenti, venga presentata presso l'istituzione dell'altra Parte,

l' Ufficio ricevente:

- (a) apporrà sul modulo di domanda la data di ricezione mediante timbro a calendario;
- (b) verificherà la completezza della domanda e, se incompleta, acquisirà i dati e le notizie mancanti;
- (c) convaliderà, per quanto possibile, i dati anagrafici indicati nel modulo di domanda ed effettuerà copie autenticate della documentazione di supporto fornita dal richiedente; e
- (d) invierà la domanda e tutta la documentazione di supporto all'Ufficio incaricato della trattazione delle domande.

L'Ufficio incaricato della trattazione delle domande:

- (a) provvederà a sottoporre ad accertamenti sanitari il richiedente e curerà la redazione di un rapporto sull'esito di tale visita su di un formulario concordato, qualora il diritto alla prestazione richiesta dipenda dall'esito di tali

accertamenti;

- (b) acquisirà ogni altra informazione considerata necessaria per la definizione della domanda;
- (c) certificherà, se del caso, i periodi necessari per la totalizzazione;
- (d) predisporrà il formulario di collegamento relativo alla domanda; e
- (e) invierà il formulario di collegamento, il formulario di domanda e la documentazione pertinente all'Ufficio incaricato della trattazione delle domande dell'altra Parte.

2. Qualora una richiesta per una pensione australiana di assistenza personale al coniuge sia presentata presso l'istituzione italiana, tale istituzione curerà la redazione di un rapporto medico, sul formulario concordato, attestando il tipo di cure fornite dal coniuge de iure o de facto al beneficiario di una pensione australiana di vecchiaia o di invalidità.

3. Qualora l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande di una Parte non sia in grado di completare, nei tempi da concordare tra le istituzioni delle due Parti, le procedure di cui al paragrafo 1, relative a prestazioni a carico dell'altra Parte, invierà al corrispondente Ufficio dell'altra Parte una comunicazione



con la specifica dei motivi del ritardo nella trattazione.

4. Tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 6, quando l'istituzione di una Parte assume la decisione definitiva sul diritto ad una prestazione richiesta per il tramite dell'istituzione dell'altra Parte, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande della prima Parte invierà, per posta aerea, un formulario di collegamento al corrispondente Ufficio dell'altra Parte, in cui saranno specificati:

- (a) l'esito della decisione e, in caso sia negativa, i motivi;
- (b) la data di concessione della prestazione, l'ammontare della prestazione alla data della concessione, le successive variazioni della prestazione dalla data di concessione a quelle del primo pagamento nonché le parti che compongono detto o detti importi e informerà il richiedente, per posta aerea, della decisione.

5. Qualora la decisione definitiva di cui al paragrafo 4 sia quella di concedere la prestazione richiesta, il formulario di collegamento e la comunicazione al richiedente verranno inviati in modo che siano ricevuti in tempi quanto più possibile ravvicinati alla data in

cui verrà effettuato il pagamento del primo rateo corrente della prestazione.

6. Tutti i costi connessi alle visite mediche effettuate in riferimento all'accertamento del diritto alle prestazioni, ai sensi del presente articolo, saranno sostenuti dal Paese in cui dette visite sono state effettuate.

#### Articolo 6

##### PROCEDURE DI PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI

1. Se l'istituzione di una Parte intende invocare l'applicazione dell'articolo 17.5 dell'Accordo, per il pagamento degli arretrati della prestazione che devono essere corrisposti dall'istituzione dell'altra Parte, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande della prima Parte esprimerà tale intenzione sul formulario di collegamento da inviare al corrispondente ufficio dell'altra Parte.

2. Nel caso sia stata fatta la richiesta di cui al paragrafo 1, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande che riceve la richiesta:

(a) trasferirà, nella propria valuta, all'Ufficio richiedente gli arretrati dovuti a decorrere dalla data di concessione della prestazione e inizierà i pagamenti regolari dalla prima scadenza successiva;

(b) indicherà l'azione intrapresa sul formulario di collegamento compilato in conformità all'articolo 5.4 della presente Intesa; e

(c) avviserà il richiedente dell'azione intrapresa.

3. L'Ufficio incaricato della trattazione delle domande che riceve gli arretrati tratterà le somme ad esso dovute e pagherà il saldo al richiedente, informandolo della decisione adottata.

4. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:

il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.

#### Articolo 7

##### RICHIESTE IN BASE AD ALTRI ACCORDI

L'istituzione di una Parte accetterà per conto dell'istituzione dell'altra Parte una richiesta di prestazione effettuata da una persona in base ad un accordo di sicurezza sociale tra questa seconda Parte ed uno Stato terzo e tratterà tale richiesta in conformità con le disposizioni della presente Intesa.

## Articolo 8

### ACCERTAMENTI SANITARI

1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, quando l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande di una Parte chiede al corrispondente Ufficio dell'altra Parte di effettuare accertamenti sanitari per definire una domanda o per la revisione di una prestazione, questo secondo Ufficio dispone che gli accertamenti siano effettuati da un sanitario di sua fiducia e che sia redatto un rapporto sul formulario concordato, da inviare il più presto possibile all'Ufficio richiedente.
2. Nel caso di richiesta ai sensi del paragrafo 1, se l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande dell'altra Parte dispone di un appropriato rapporto medico compilato da non più di 12 mesi, può trasmetterne copia per soddisfare detta richiesta. L'adeguatezza di detto rapporto verrà valutata dall'Ufficio richiedente; se considerato inadeguato, dovrà essere fornito un nuovo rapporto in conformità al paragrafo 1.
3. Le spese connesse alle visite mediche di cui al presente articolo verranno sostenute dal Paese in cui le visite sono state effettuate.
4. I medici che effettueranno gli accertamenti sanitari sono i medici di fiducia delle istituzioni designate nel quadro dell'Accordo.

5. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:

il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.

#### Articolo 9

##### RICORSI E RELATIVI DOCUMENTI

1. Ogni ricorso avverso la decisione adottata dall'istituzione di una Parte, e la relativa documentazione di supporto, che viene presentato presso l'Ufficio ricevente dell'altra Parte, dovrà indicare mediante timbro a calendario la data di ricezione e dovrà essere immediatamente inoltrato, unitamente a tale documentazione o copie autenticate, al proprio Ufficio incaricato della trattazione delle domande affinché venga immediatamente trasmesso all'Ufficio competente per la trattazione delle domande del Paese la cui istituzione è competente per la trattazione del ricorso.

2. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:

il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.

Articolo 10

ACCERTAMENTO DEI REDDITI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo, se l'importo di una prestazione italiana dovuta ad una persona include pagamenti aggiuntivi alla prestazione derivante dai contributi, e se tale persona riceve anche una prestazione australiana, l'Ufficio di collegamento italiano fornirà, ogni anno, a tale persona, nella forma descritta nel paragrafo 2, una comunicazione che indichi dettagliatamente le singole parti che compongono la prestazione italiana corrisposta.

2. L'organismo di collegamento di cui al paragrafo 1 fornirà, in forma concordata, notizie dettagliate sulle parti che compongono la prestazione italiana corrisposta.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 dell'Accordo, se l'importo di una prestazione australiana per una persona include un supplemento per i figli, e se tale persona riceve anche una prestazione italiana, l'Ufficio australiano incaricato della trattazione delle domande, su richiesta dell'Ufficio italiano incaricato della trattazione delle domande, fornirà i dettagli della prestazione australiana, specificando il totale corrisposto e l'entità del supplemento per i figli incluso in tale importo totale.

## Articolo 11

### DOMANDE DI INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ITALIANA

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 dell'Accordo, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande australiano si adopererà per fornire al richiedente Ufficio italiano incaricato della trattazione delle domande, competente per la trattazione delle domande di disoccupazione, la documentazione relativa ai periodi di lavoro svolti in Australia dall'interessato, necessari per stabilire il diritto all'indennità di disoccupazione in base al presente Accordo.

2. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:

il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.

## Articolo 12

### SCAMBIO DI INFORMAZIONI STATISTICHE

1. Gli organismi di collegamento di ciascuno Stato si forniranno reciprocamente, al termine di ogni anno solare, un prospetto statistico delle prestazioni corrisposte in base all'Accordo dalle proprie istituzioni, come segue:

- (a) il numero delle prestazioni corrisposte, per ogni categoria di prestazione, ed esborso totale per ciascuna categoria, per i beneficiari residenti nel proprio territorio;
- (b) il numero delle prestazioni corrisposte, per ogni categoria di prestazione, ed esborso totale per ciascuna categoria:
  - (i) ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte;
  - (ii) a favore dei beneficiari con recapito, ai fini del pagamento, nel territorio dell'altra Parte;e
- (c) numero delle prestazioni pagate, per ogni categoria di prestazione, ed esborso totale per ciascuna categoria, per i beneficiari residenti nel territorio di Stati terzi.

2. Nella misura del possibile, gli Uffici di collegamento di ciascuna Parte, di concerto con le proprie istituzioni, si forniranno l'un l'altro, alla fine di ogni anno solare, un prospetto statistico, secondo le modalita' di cui al paragrafo 1, delle prestazioni corrisposte in base alle loro legislazioni ed in virtu' di Accordi diversi dall'Accordo di Sicurezza Sociale tra l'Australia e la Repubblica Italiana, ai beneficiari nel territorio dell'altra Parte e a favore dei beneficiari



con recapito, ai fini del pagamento, nel territorio dell'altra Parte.

#### Articolo 13

##### ASSISTENZA RECIPROCA E STANDARDS DI TRATTAZIONE

1. Le Autorità competenti e le loro istituzioni coopereranno al fine di consentire una trattazione sollecita delle richieste presentate in base all'Accordo, nonché per gli altri aspetti relativi all'attuazione dell'Accordo.

2. Le istituzioni delle due Parti si accorderanno per uno scambio di informazioni e/o di personale per realizzare qualsiasi azione considerata necessaria e appropriata al fine di migliorare l'applicazione dell'Accordo.

#### Articolo 14

##### REVISIONE DELL'INTESA

La presente Intesa potrà essere emendata in qualsiasi momento mediante un'ulteriore intesa tra le Autorità competenti delle due Parti.

#### Articolo 15


##### ENTRATA IN VIGORE

La presente Intesa entrerà in vigore lo stesso giorno in cui l'Accordo entrerà in vigore e sarà

operativa, assieme agli emendamenti che potranno periodicamente essere apportati dalle Autorità competenti, per tutta la durata dell'Accordo.

Firmato in duplice copia a Roma il 13 settembre 1993 in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi essendo parimenti autentici.

Per l'Autorità competente  
della Repubblica Italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Poggi". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail.

Per l'Autorità competente  
dell'Australia

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is somewhat stylized and difficult to decipher, but it appears to be a name.